



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARENGHI</u>	<u>ENZO MARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SILVESTRI</u>	<u>ENZO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FRASCA</u>	<u>FERDINANDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1259/2015  
depositato il 23/07/2015

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 1624/2015 TRIB.LOCALI 2015  
TARI  
contro:  
COMUNE DI MIRABELLA ECLANO

**proposto dal ricorrente:**  
L.T.S. MANIFATTURA SRL  
CONTRADA LAURETA 83036 MIRABELLA ECLANO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO,  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1259/2015

UDIENZA DEL

11/12/2015 ore 11:00

N° **963/2016**

PRONUNCIATA IL:

**11/12/2015**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**18/05/2016**

Il Segretario

**Antonio Imbriano**

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Il sig. Sirignano Gioacchino, in qualità di legale rappresentante della società LTS Manifattura Srl, rappresentato e difeso dal Rag. Castellano Vincenzo, ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento, notificato in data 29/04/2015 in cui si stabiliva ad accertare la soggettività TARI per l'anno 2015, dei seguenti immobili siti in Mirabella Eclano :*

<i>Periodo</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>MQ</i>
<i>Dal 01/01/2015 al 31/10/2015</i>	<i>Via Laureta</i>	<i>mq 60</i>
<i>Uffici, agenzie, studi</i>		
<i>Dal 01/01/2015 al 31/10/2015</i>	<i>Via Laureta</i>	<i>mq 1.228</i>
<i>Attività industriali</i>		
<i>Riduzione RID.20% ATT. COMM.LI 20%</i>		
<i>Dal 01/01/2015 al 31/10/2015</i>	<i>Via Nazionale Pianopantano</i>	<i>mq 300</i>
<i>Attività industriali</i>		
<i>Riduzione RID. 20% ATT. COMM.LI 20%</i>		

*Per un totale di € 6.920,00 .*

*Tanto premesso, eccepisce che : La superficie utilizzata dalla società in totale è di mq 1.588 di cui mq 360 adibiti ad Uffici, e mq 1228 adibiti alla produzione di materassi .*

*In data 22/02/2012 è stata presentata Denuncia TARSU con richiesta di detassazione per produzione di rifiuti speciali ferro - alluminio - imballaggi - con allegato contratto do smaltimento .*

*La società si occupa di produzione di materassi speciali quali metalli ferrosi, plastica, legno, ect., di conseguenza per tali rifiuti usufruisce di ditte specializzate per lo smaltimento di rifiuti speciali dal 24/11/2009 della ditta Russo e Figli Srl, che smaltisce i residui della lavorazione, si allega copia contratto .*

*Di conseguenza essendo rifiuti speciali non assimilabili sono esenti da TARI .*

*Tale principio sulla detassazione è sancito dalla Cassazione Sent. 10362 del 07/05/2007 - Sent. 7581 del 30/03/2009 .*

*Il contribuente espone è documenta che in Mirabella Eclano c/da Lauretta snc la superficie adibita alla produzione ammonta a mq 1.288, sulla quale si formano rifiuti speciali quali ferro, alluminio, imballaggi, colla, il tutto documentato dal contratto di smaltimento della ditta Russo srl del 24/11/2009 e dalle fatture di smaltimento . Dalla denuncia TARSU con perizia del Tecnico Arch. Nadio Vigliotta attesta inoltre, che sulla superficie di mq 1228 si producono esclusivamente rifiuti speciali quali ferro, alluminio, imballaggi, colla .*

*Con la sentenza n. 1766/15 depositata il 20/02/2015, la CTR di Napoli sezione staccata di Salerno ha ribadito che la tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani (ex TARSU, sostituita dal 2014 dalla TARI), non è dovuta per i locali e le aree scoperte ove si producono rifiuti speciali se al relativo smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti .*

*Il Comune non può fissare limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani .*

*La Cassazione SS.UU. con la sent. n. 7581 del 30/03/2009 ha specificato che il potere di individuare nel regolamento comunale categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta può essere esercitato solo per l'individuazione e la specificazione di categorie di attività produttive di rifiuti, e non per la previsione di un limite solo quantitativo di assimilazione, da applicare indifferentemente a tutte le attività produttive .*

*Non risulta costituito il Comune di Mirabella Eclano, benché la ricorrente abbia regolarmente notificato il ricorso a mezzo posta in data 26/06/2015 .*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

*La Commissione, preliminarmente, non può rilevare che la parte intimata, pur potendolo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 non si è costituita e non ha presentato controdeduzioni, obiettivamente indebolendo i motivi che sorreggono la pretesa impositiva non avendo esercitato la facoltà di controbattere per iscritto le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nel ricorso, circostanza che, denota disinteresse a coltivare la causa, probabilmente per mancanza di fondamento della pretesa tributaria . Nel merito la Commissione osserva : l'ermeticità dell'avviso di pagamento non consente di giudicare nel merito . Ai fini della risoluzione del presente giudizio c'è da stabilire a chi spetta l'onere della prova : cioè se detto onere debba incombere all'Ente impositore ovvero sia onere del contribuente produrre prova contraria agli accertamenti dell'amministrazione .*

*Nel caso in esame era compito dell'intimato completare in tempo utile, anche al limite dell'udienza di trattazione, le giustificazioni e le prove della pretesa tributaria, soprattutto in relazione alla documentazione prodotta dal contribuente . Se la parte intimata non lo ha fatto, ne deve sopportare le conseguenze, rimanendo a suo esclusivo carico la prova della pretesa tributaria .*

*Ne è compito di questa Commissione riesaminare analiticamente la documentazione prodotta a corredo del ricorso, compiendo, quindi l'esame del merito che avrebbe dovuto compiere l'Ente impositore .Il giudice di merito non può né deve sostituirsi all'Amministrazione nell'attività di accertamento . L'operato del giudice non può trascendere i limiti della giurisdizione a favore di una attività accertatrice che farebbe mutare la propria natura di organo giurisdizionale in organo di amministrazione attiva .*

*In conclusione la parte intimata non ha svolto alcuna attività per provare il fondamento della pretesa tributaria e per contrastare le affermazioni del ricorrente, pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato .*


*Le spese di giudizio, seguono la soccombenza .*

**P.Q.M.**

*Accoglie il ricorso . Annulla l'atto impugnato . Condanna il Comune di Mirabella Eclano al pagamento alla ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in € 750,00 .*

*Avellino, 11/12/2015*

*Il Relatore*



*Il Presidente*

